

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI BIZZARONE
E
LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ODETTE RIVA" DI BIZZARONE

Il giorno X del mese di x dell'anno 2026, tra il **Comune di Bizzarone**, rappresentato dal Responsabile dell'Area affari generali, *sig. Guido Bertocchi*, nato a Milano il 03.09.1967 e domiciliato presso la sede legale dell'Ente a Bizzarone (Como) in Viale Unità d'Italia 1 e

la **Scuola dell'infanzia "Odette Riva"** di Bizzarone, con sede a Bizzarone (Como), via Cristoforo Colombo 2, riconosciuta con Decreto della Regione Lombardia nr. 488/2361 del 28.03.2001, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile, dell'art 7 del D.P.R. 361 del 10.02.2000, del Regolamento Regionale nr. 2 del 02.04.2001 e rappresentata dal Presidente pro-tempore e Legale rappresentante *sig. Simone Bruga*, nato a Como il 10.02.1972 e residente a Bizzarone (Como) in via Milano 13, si conviene e si stipula quanto segue.

PREAMBOLO

L'area geografica che comprende la Provincia di Como e più in generale della Lombardia prealpina è particolarmente connotata da un sistema educativo, soprattutto nell'età pre-scolare tra i 3 e i 6 anni, che vede nelle scuole paritarie (per lo più di tradizione cattolica) uno degli assi centrali su cui si regge il sistema dell'offerta di servizi.

Già dall'inizio del '900 si è assistito ad una proliferazione capillare di strutture di servizi per bambini, gli "*asili infantili*" o "*scuole materne*", che hanno garantito alle famiglie un sistema di welfare ante litteram, in una logica assistenziale e con un sistema di finanziamento attraverso Enti morali, Parrocchie, Associazioni di volontariato e di mutua assistenza di diversa natura.

Tale realtà, che si è nel tempo consolidata, ha influenzato inevitabilmente le logiche di sviluppo del sistema del welfare locale, nel frattempo diventato una funzione pubblica. Le due principali conseguenze sono state:

- 1) una necessità meno cogente di aprire scuole dell'infanzia finanziate dal sistema pubblico;
- 2) l'assunzione di responsabilità nel garantire forme di sostegno e finanziamento delle scuole di infanzia paritarie attraverso adeguati accordi convenzionali, molto prima che il dettato normativo e costituzionale riconoscesse le logiche della sussidiarietà orizzontale.

La storia di Bizzarone attesta pienamente questo percorso ormai da decenni, assumendo la piena consapevolezza del ruolo di primaria importanza del sistema educativo paritario che è l'interlocutore stabile dell'Amministrazione comunale per la salvaguardia e lo sviluppo del sistema.

Il presente impone peraltro nuove sfide cui da oggi è importante dare nuove risposte. Esse sono prioritariamente rappresentate dalla tendenza alla denatalità e dal bisogno di modelli di servizi a geometria variabile, capaci di dare risposte diversificate alle modifiche intervenute nel mercato del lavoro e dunque alle esigenze di conciliazione dei tempi familiari.

PREMESSO CHE:

La normativa vigente, in particolare l'art. 1, commi 3, 4 e 5 della Legge 10.03.2000, nr. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie e private e degli enti locali e riconosce la parità e l'accesso al finanziamento dello Stato, esclusivamente alle scuole non statali che, oltre ad averne fatta richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici così specificati dalla suddetta norma:

- Comma 2: si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6.
- Comma 3: alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
- Comma 4: la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
 - un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
 - la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
 - l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
 - l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
 - l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
 - personale docente fornito del titolo di abilitazione;
 - contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
- Comma 5: le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie

di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Il Comune riconosce l'importanza della Scuola dell'infanzia quale opportunità per la crescita di ogni bambino e di sostegno dei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento. Si connota per la presenza di una Scuola dell'infanzia paritaria ("Odette Riva") particolarmente radicata, operante sul territorio sin dall'anno 1961, che concorre in maniera decisiva alla realizzazione di un sistema integrato dell'offerta formativa rivolta all'infanzia.

Il Comune interviene quindi annualmente con propri impegni finanziari, finalizzati a garantire il mantenimento e il potenziamento della scuola ed intende valorizzare, attraverso specifici rapporti convenzionali, il concorso di enti pubblici e del privato sociale per la promozione di un sistema integrato di servizi.

RILEVATO CHE:

L'Associazione "*Scuola dell'Infanzia Odette Riva di Bizzarone*" ha sempre mantenuto ed intende mantenere un costante e costruttivo raccordo con l'Amministrazione comunale,

VISTI E RICHIAMATI:

- La Legge 10.03.2000 nr. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*".
- La Legge 28.03.2003 nr. 53, che ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.
- Il Ministro della Pubblica Istruzione, così come previsto dal comma nr. 636, art. 1 della Legge 296/2006, che definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate.
- Il Decreto Ministeriale nr. 83 del 10.10.2008, che disciplina le modalità procedurali per la domanda e il mantenimento della parità scolastica.
- La Legge Regionale 06.08.2007 nr. 19 "*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*", così come modificata dalla Legge Regionale 31.03.2008 nr. 6 che, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l'attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
- La Legge 13.07.2015 nr. 107 di "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".
- Il D.Lgs nr. 65/2017, art. 12 "*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni*".

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'accordo ha per oggetto il sostegno da parte del Comune di Bizzarone (di seguito più brevemente "Comune") al servizio educativo pubblico svolto dalla Scuola dell'infanzia paritaria "Odette Riva" di Bizzarone (di seguito più brevemente "Scuola dell'Infanzia"), riconosciuta ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge 62/2000, in possesso dei requisiti per la parità, con Decreto della Regione Lombardia nr. 488/2361 del 28.03.2001.

ART. 2 - DURATA

1. La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2026.
2. Le parti si riservano, nell'arco di validità della presente Convenzione, la facoltà di disdettare la stessa per gravi, fondati e documentati motivi, con un preavviso di almeno sei mesi, impegnandosi ad assicurare la continuità del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso al momento della disdetta.
3. Entro la data di scadenza le parti potranno verificare i risultati conseguiti dalla presente Convenzione al fine di procedere ad un eventuale rinnovo dell'accordo.

ART. 3 - OFFERTA DIDATTICO-EDUCATIVA, SPERIMENTAZIONE E CALENDARIO SCOLASTICO

1. La Scuola dell'infanzia si impegna ad organizzare strutture e servizi in grado di consentire ai bambini -residenti prioritariamente nel territorio comunale- la fruizione di un servizio scolastico rispondente a quanto richiesto dalle otto *"Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo dell'Istruzione"* (MIUR 2012).
2. La Scuola dell'infanzia si impegna altresì a sperimentare, anche su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale, implementazioni di servizi a sostegno di una diversificazione dell'offerta in grado di garantire una maggiore conciliazione dei tempi delle famiglie, dal lavoro e della scuola (esempi: Pre-scuola, Post-scuola).
3. La Scuola dell'infanzia dovrà conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà di offrire diverse e maggiori prestazioni.

ART. 4 - ISCRIZIONI ED AMMISSIONE

1. La Scuola dell'infanzia accetterà le iscrizioni dei bambini secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente ed in coerenza con i criteri di priorità concordati con l'Amministrazione comunale.
2. La Scuola dell'infanzia accoglierà prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Bizzarone che ne facciano richiesta, indistintamente di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell'infanzia (e della Sezione primavera laddove presente), secondo le norme vigenti, e assicurerà l'accoglienza di alunni stranieri residenti, nonché la loro integrazione, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici.

ART. 5 - NUMERO SEZIONI E BAMBINI PER SEZIONE

1. La costituzione delle sezioni da parte della Scuola dell'infanzia dovrà avvenire ai sensi di legge.

2. La Scuola dell'infanzia dovrà altresì favorire l'inserimento di soggetti diversamente abili che, in ogni caso, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di formazione delle classi.

ART. 6 - PERSONALE

1. La Scuola dell'infanzia dovrà provvedere a dotarsi di personale adeguato, ai sensi della legge vigente assicurando altresì il rispetto di tutte le norme vigenti in materia:
 - a. garantire la presenza di personale in possesso dei requisiti di legge, regolarmente assunto;
 - b. applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore (FISM) e i contratti integrativi locali per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
 - c. provvedere alla sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo;
 - d. provvedere all'aggiornamento e alla formazione del personale al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle competenze necessarie, proprie di ogni figura professionale.
2. La Scuola dell'infanzia, all'inizio di ogni anno scolastico, in presenza di bambini disabili, assicurerà idoneo personale per l'assistenza educativa, con specifica preparazione e competenza, che affianchi gli alunni diversamente abili, per i quali sia stato richiesto l'intervento educativo-assistenziale, ai sensi dell'art. 3) comma 1b, della Legge nr. 104/1992.

ART. 7 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

1. La Scuola dell'infanzia garantisce l'accoglimento di tutti i bambini senza alcun tipo di discriminazione, promuovendo la presenza della diversità quale opportunità educativa, oltre che come occasione di crescita personale e collettiva.
2. Nel caso di alunni diversamente abili, residenti a Bizzarone, per i quali gli enti accreditati abbiano prodotto la diagnosi funzionale e la Commissione ASST abbia accertato lo stato di disabilità, la Scuola dell'infanzia, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto di vita del minore con disabilità e per favorire il processo di integrazione del bambino nella scuola, si impegna a:
 - a. seguire le indicazioni, la modulistica ed i tempi che fanno riferimento agli accordi con l'ASST e con la FISM (quando presenti);
 - b. collaborare con il Servizio sociale del Comune, nel mese di giugno di ogni anno, al fine di determinare il numero di ore necessarie per l'attuazione dei progetti educativi individuali e di plesso e a garantire un costante confronto tra le rispettive metodologie utilizzate per la definizione dei progetti stessi, al fine di tendere sempre più ad un'integrazione degli interventi del sistema dei servizi complessivo, nonché delle risorse annuali correlate alle necessità di intervento;
 - c. ad effettuare, con il Servizio sociale del Comune, incontri di monitoraggio e verifica sulle progettazioni in essere, anche al fine di garantire adeguato scambio di informazioni a tutela del passaggio del bambino alla Scuola primaria.

ART. 8 - SERVIZIO MENSA

1. Il servizio di ristorazione scolastica è organizzato direttamente dalla Scuola dell'infanzia che si assume gli oneri economici relativi al servizio e deve garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, in analogia con le tabelle dietetiche previste dall'ATS e deve assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni sull'autocontrollo alimentare, di cui al D.L. nr. 155/97.
2. Nel caso di impossibilità della scuola, anche temporanea e per qualsiasi motivo, di fornire i pasti, la Scuola dell'infanzia vigilerà al fine di assicurare comunque la continuità del servizio nel rispetto dei livelli qualitativi e dietetici dei cibi.

ART. 9 - SERVIZI INTEGRATIVI

1. Nell'ottica di un servizio alla popolazione sempre più attento e flessibile, La Scuola dell'infanzia potrà promuovere ogni anno, nel mese di luglio, l'organizzazione di un Centro ricreativo diurno estivo.
2. La Scuola dell'infanzia, in coordinamento con il Comune ed i suoi Servizi sociali, potrà quindi promuovere ulteriori attività integrative aperte a tutti.

ART. 10 - SPESE DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO

1. La Scuola dell'infanzia provvederà in proprio alle spese di riscaldamento, telefoniche, di illuminazione, di pulizia interna ed esterna (parco), alla dotazione di sussidi nonché del materiale didattico occorrente per le attività educative.

ART. 11 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Il Comune, proprietario dello stabile, provvederà in proprio agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ristrutturazione, ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza dell'edificio.

ART. 12 - RETTE

1. Le rette a carico delle famiglie sono adottate dalla Scuola dell'infanzia e comunicate all'Amministrazione comunale.

ART. 13 - CONTRIBUTO COMUNALE

1. Al solo scopo di permettere il contenimento delle rette, in linea con quanto previsto dall'articolo 7 ter della L.R. nr. 19/2007, l'Amministrazione Comunale eroga alla Scuola dell'infanzia un contributo annuale.

Per le sezioni ordinarie, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, esso è pari al prodotto tra il numero di bambini frequentanti la Scuola dell'infanzia e l'importo unitario di € 500,00.

L'erogazione è subordinata a:

- a) verifica annuale da parte del Comune della sussistenza dei requisiti formali di parità scolastica come definiti dalla normativa statale e regionale vigente;
- b) accertamento della effettiva frequenza degli alunni per l'anno di riferimento;
- c) riscontro della regolarità contabile e gestionale della Scuola;
- d) accertamento della non eccedenza dei costi sostenuti rispetto alla finalità convenzionale.

In nessun caso il contributo è inteso a costituire ripiano perdite, garanzia di utile o sostegno indiretto di attività diverse dall'oggetto convenzionale. Il contributo non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste nella presente Convenzione.

Ai fini fiscali, il contributo è assoggettato alle disposizioni della normativa vigente, con specifico riferimento alla qualificazione fiscale della Scuola; eventuali ritenute o adempimenti fiscali sono operati nella misura e nella modalità previste dalla normativa tributaria applicabile.

Per l'a.s. corrente 2025/26, la Scuola dell'infanzia ha comunicato in data 10.12.2025 gli iscritti, che risultano essere in numero di 42, e conseguentemente il contributo complessivo stimato da erogare sarà pari ad € 21.000,00 salvo conguaglio determinato da una variazione della popolazione scolastica.

2. Tale contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
 - a. € 9.000,00 entro il 30 marzo 2026;
 - b. € 9.000,00 entro il 30 settembre 2026;
 - c. € 3.000,00 a saldo, previa verifica di eventuale conguaglio in relazione alle frequenze di iscritti alla scuola.
3. Il Comune di Bizzarone, inoltre, si impegna a erogare alla Scuola dell'infanzia il contributo ministeriale per il progetto 0-6 anni di cui al D.Lgs. nr. 65/2017 subordinando l'erogazione al ricevimento del contributo stesso.
4. È esclusa qualunque contribuzione comunale, erogata anche in forma indiretta, rivolta al ripiano delle perdite gestionali della scuola convenzionata.
5. Il Comune si impegna a sostenere la Scuola negli interventi a sostegno della disabilità, finalizzato ad assicurare gli interventi di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nella scuola dell'infanzia.
Al fine di quantificare ogni anno l'ammontare del contributo, si rimanda agli appositi incontri di lavoro e confronto di cui al precedente art. 7.
La Scuola dell'infanzia si impegna parimenti all'attivazione di tutti i contatti necessari, con i comuni dei bambini non residenti, affinché venga riconosciuta e finanziata la relativa spesa per il sostegno alla disabilità.
6. I contributi economici erogati verranno assoggettati a ritenuta d'acconto a norma dell'art. 28, comma 2, del DPR nr. 600 del 29.09.1973.
7. Il Comune si riserva la facoltà di verificare:
 - a. l'effettivo numero degli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia;
 - b. il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
 - c. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente della scuola;
 - d. la verifica del rispetto degli standard e dei requisiti qualitativi.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI GESTORI E CAUSE DI RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune segnalerà per iscritto alla Scuola dell'infanzia eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. La Scuola dell'infanzia potrà presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati, e in caso di persistenti inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto potrà recedere dal rapporto convenzionale con l'ente gestore inadempiente. In questo caso sarà facoltà del Comune rivedere gli impegni assunti nei confronti della Scuola dell'infanzia.
3. La Scuola si impegna a fornire alla Amministrazione Comunale, su richiesta, tutta la documentazione utile ai fini della verifica dell'utilizzo dei contributi erogati, ivi

compresi documenti contabili, estratti conto dedicati, giustificativi di spesa e rendicontazioni analitiche.

4. La Scuola autorizza sin d'ora l'accesso agli atti e alle sedi in cui sono conservati i documenti relativi all'esecuzione della presente Convenzione, con facoltà di acquisizione di copie agli uffici competenti del Comune.
5. Il Comune può altresì disporre verifiche ispettive periodiche o straordinarie presso la Scuola, anche mediante propri incaricati, al fine di accertare la conformità delle attività svolte alle finalità concordate.
6. In caso di accertata irregolarità nella gestione o di utilizzo non conforme dei contributi, il Comune può disporre:
 - a) la sospensione totale o parziale dell'erogazione dei contributi;
 - b) la revoca del contributo già erogato e il relativo recupero;
 - c) l'adozione di ogni altra utile misura di tutela dell'interesse pubblico.

ART. 15 - RENDICONTAZIONI E DATI STATISTICI

1. La Scuola dell'infanzia si impegna a comunicare -anche via mail- ogni modifica nella composizione delle cariche statutarie della Scuola stessa (Presidente e Consiglio di amministrazione).
2. La Scuola dell'infanzia si impegna a produrre -anche via mail- entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - a) Autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti per la parità;
 - b) Piano annuale di formazione.
3. La Scuola dell'infanzia si impegna a produrre -anche via mail- entro il 31 maggio di ogni anno:
 - a) I progetti di plesso per l'inclusione della disabilità e i progetti relativi ai bambini disabili (ove presenti);
 - b) L'attivazione del Centro ricreativo diurno estivo (ove effettuata).
4. La Scuola dell'infanzia si impegna a produrre -anche via mail- entro il 10 settembre di ogni anno:
 1. Elenco degli iscritti effettivi all'inizio dell'anno scolastico con il dettaglio degli alunni non residenti, disabili e stranieri, il conseguente totale degli iscritti con il numero delle sezioni attivate.
 2. Copia aggiornata del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
5. La Scuola dell'infanzia si impegna a produrre -anche via mail- entro il 15 ottobre di ogni anno:
 - a) Una relazione degli interventi o iniziative mirate al superamento di criticità gestionali o alla promozione e attuazione di flessibilità organizzative, alle azioni volte ad accrescere e migliorare la qualità e l'efficacia dell'offerta educativa, ovvero finalizzati a sostenere necessità emergenti e di contingente difficoltà delle singole scuole e dei contesti abitativi di riferimento (ove attivate);
 - b) Il rendiconto annuale complessivo di gestione della Scuola dell'Infanzia;
 - c) Il dettaglio delle spese sostenute per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
6. La presente Convenzione non attribuisce alcun beneficio economico diretto che possa essere configurato come aiuto di Stato o aiuto indiretto improprio, né può essere interpretata come forma di garanzia di risultati economici per la Scuola.

7. Qualunque contributo erogato ha carattere di sussidio al servizio educativo svolto in favore della comunità locale e non costituisce rimborso integrale dei costi né può superare il necessario equilibrio tra spesa pubblica e vantaggio collettivo.
8. La Scuola si impegna a mantenere un assetto organizzativo e gestionale che rispetti i requisiti della non commercialità dell'attività educativa svolta senza fini di lucro.

ART. 16 - COMMISSIONE PARITETICA

1. Potrà essere nominata una Commissione paritetica tra il Comune e la Scuola dell'infanzia allo scopo di istituire un luogo stabile di consultazione tra i due enti e di formulare proposte ed indirizzi, nel pieno rispetto dei ruoli di entrambi. La Commissione ha funzioni consultive e propositive, senza poteri gestionali o decisionali."

Nel caso di nomina, la predetta Commissione verrà nominata con decreto del Sindaco e sarà così composta:

- a) Sindaco, Assessore o Consigliere comunale delegato del Comune.
 - b) Presidente della Scuola dell'infanzia.
 - c) Nr. 1 rappresentante designato dalla Scuola dell'infanzia, interno al Consiglio di Amministrazione della Scuola o esterno (in questo caso con comprovate esperienze in campo gestionale - didattico).
 - d) Nr. 1 rappresentante designato dal Comune, interno al Consiglio comunale o esterno (in questo caso con comprovate esperienze in campo gestionale - didattico).
2. Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, per le funzioni di propria competenza, il Responsabile del Servizio sociale del Comune nonché ulteriori esperti individuati sia dalla Scuola dell'infanzia che dall'Amministrazione comunale.
 3. La Commissione paritetica ha il compito di verificare e concordare le proposte in merito a:
 - a) eventuali razionalizzazioni del numero delle sezioni;
 - b) servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni disabili;
 - c) valore delle rette di cui all'art.13;
 - d) nuovi progetti da attivare;
 - e) servizi integrativi e complementari;
 - f) andamento generale della Scuola.
 4. La Commissione può comunque riunirsi ogni qualvolta una delle due parti firmatarie della convenzione ritenga necessaria la convocazione.
 5. I verbali dovranno essere sottoscritti da un rappresentante di ciascuna parte e resteranno agli atti di Comune e Scuola.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. Per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Tribunale di Como.

ART. 18 - RICHIAMO AD ALTRE NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali, dipendenti, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a totale carico del Comune.

Letta, approvata e sottoscritta.

Bizzarone, lì

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA